

Procedimento civile - domanda giudiziale - modificazioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11226 del 24/04/2019 (Rv. 653638 - 01)

Modifica della domanda ex art. 183 c.p.c. - Possibilità - Oggetto - Limiti - Contestazione della violazione delle distanze fra edifici in aggiunta a quella concernente le distanze dalle vedute - Ammissibilità - Esclusione - Incidenza della natura autodeterminata dei diritti controversi - Esclusione – Fondamento

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), purché la domanda così modificata sia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si aggiunga a quella iniziale, ma la sostituisca e si ponga, dunque, rispetto ad essa, in rapporto di alternatività. Pertanto, la domanda finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze tra costruzioni ex art. 873 c.c., che si aggiunga a quella inizialmente proposta per assicurare il rispetto delle distanze legali dalle vedute ex art. 907 c.c., è da considerare nuova e, quindi, inammissibile, stante il diverso scopo perseguito dai due istituti, senza che rilevi la natura autodeterminata dei diritti coinvolti poiché dette azioni non riguardano l'accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, postulando, al contrario, che questi non siano controversi.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 11226 del 24/04/2019 (Rv. 653638 - 01)

[Cod_Proc_Civ_art_183_1](#), [Cod_Civ_art_0907](#), [Cod_Civ_art_0873](#)